

Messaggio

numero

7897

data

1° ottobre 2020

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Modifica della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta di modifica della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS).

1. INTRODUZIONE

Per l'espletamento degli obiettivi di integrazione sanciti dalla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20), al Cantone viene delegato il compito di collaborare con organizzazioni, enti e associazioni nella promozione di progetti che rientrano sotto gli obiettivi dei programmi cantonali d'integrazione conformemente all'Ordinanza federale sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205).

La modifica qui proposta, segnatamente l'introduzione di una nuova disposizione, conferisce una chiara base legale per il finanziamento di progetti d'integrazione, permettendo nel contempo di aggiornare il quadro legislativo secondo le nuove normative cantonali in materia di commesse pubbliche (Legge sulle commesse pubbliche, LCPubb; RS 730.100) e del relativo Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP; RL 730.110).

Le altre modifiche concernono principalmente l'esplicitazione di alcuni aspetti, nonché espressi riferimenti al principio dell'integrazione delle persone straniere, in ogni caso già previsti a livello federale e all'attuale art. 2 lett. d LALPS.

2. L'ESIGENZA DI UNA BASE LEGALE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI LEGATI ALL'INTEGRAZIONE

Per adempiere ai principi e agli obiettivi emanati dalla Confederazione in materia di integrazione degli stranieri, il Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento delle istituzioni, ha sottoscritto una Convenzione di programma per l'attuazione della promozione dell'integrazione specifica del Cantone, rinnovata e aggiornata secondo i nuovi intenti il

20 novembre 2017. La stessa concretizza i principi e gli obiettivi del Programma di integrazione cantonale 2018-2021 (PIC).

La Convenzione aggiuntiva, sottoscritta dal Cantone Ticino il 14 ottobre 2019, attua gli obiettivi e i contenuti relativi al Piano cantonale per l'attuazione dell'Agenda integrazione Svizzera 2018-2021 (AIS).

Sul piano organizzativo, il Cantone Ticino ha predisposto la figura del Delegato all'integrazione degli stranieri per la gestione e l'erogazione dei contributi per l'integrazione in applicazione della LStrl. Il promovimento dell'integrazione degli stranieri e la relativa prevenzione sono stabiliti dall'attuale art. 2 lett. d LALPS e trovano la loro applicazione concreta nel PIC.

Il Cantone Ticino si è inoltre dotato di una Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri (CIS), organo consultivo, i cui attuali membri sono nominati dal Consiglio di Stato¹. Il Servizio per l'integrazione degli stranieri (SIS) ricopre in seno alla CIS funzioni di segretariato con compiti organizzativi e di coordinamento, in particolare di verifica dell'idoneità dei progetti che rientrano sotto gli obiettivi del PIC.

Considerato tutto quanto suesposto, il disegno di modifica della LALPS introduce pertanto un nuovo articolo dedicato ai finanziamenti per la promozione specifica di progetti di integrazione che rientrano sotto la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (RL 620.100). Si tratta di un adeguamento formale che conferisce alle modalità di finanziamento una chiara base legale in linea con le normative in vigore.

3. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

3.1 Titolo della legge

Il titolo della legge è stato riformulato per collimare con il nuovo nome della LStrl, in vigore dal 1. gennaio 2019. Il riferimento alle norme di rango superiore, quali la LStrl, l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) o la Legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e le relative ordinanze, rimane invariato.

3.2 Disposizioni generali (art. 1)

L'art. 1 cpv. 1 specifica che la legge disciplina l'applicazione della legislazione federale in materia di persone straniere e la loro integrazione, mentre il cpv. 2 ne esplicita il campo d'applicazione, come già indicato dalla LStrl e dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAm; RL 165.100; cfr. in particolare artt. 90 LStrl, 26 e 28 LPAm), normative che disciplinano già da tempo questo ambito.

3.3 Autorità e competenze (artt. 2-3)

L'art. 2 lett. d della medesima disposizione completa la competenza del Consiglio di Stato inerente all'integrazione delle persone straniere, comprendendo ora anche il disciplinamento e il finanziamento dei relativi progetti di integrazione. Mediante tale capoverso, si mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella

¹ Art. 2 del Regolamento della Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri del 4 ottobre 2011 (RL 143.250).

straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza, conformemente all'art. 4 cpv. 1 LStrl.

All'art. 3 cpv. 1 è stato precisato che anche le autorità comunali, oltre a dover collaborare con quelle cantonali per l'applicazione delle normative inerenti alle persone straniere, hanno il compito di contribuire all'integrazione degli stranieri, conformemente alla LStrl e all'OIntS.

3.4 Finanziamento (art. 8a)

L'introduzione della nuova norma concernente il finanziamento dei progetti per l'integrazione comporta la creazione di un nuovo titolo IVbis, denominato "Integrazione". Tale modifica è giustificata dal fatto che nella versione attuale della legge non vi è alcun capitolo interamente dedicato al principio dell'integrazione delle persone straniere, come invece attualmente previsto nella LStrl.

Il nuovo articolo 8a precisa in entrata l'obiettivo del mandato di coordinamento e di uso efficace delle risorse da parte dello Stato, in conformità all'art. 4 cpv. 1 LStrl. Pertanto, i cpv. 1 e 2 prevedono che il Consiglio di Stato si impegni a riconoscere, sino a un massimo del 50% dei costi complessivi a preventivo, i contributi finanziari diretti che rientrano nella definizione di sussidio ai sensi della Legge sui sussidi cantonali.

La soglia del 50% indicata nella nuova disposizione è analoga alla chiave di riparto dei costi prevista in materia di integrazione in vigore tra il Cantone e la Confederazione, sancita nella Convenzione di programma del 20 novembre 2011². Risponde anche all'intento di stimolare la ricerca di nuove fonti di finanziamento da parte degli enti sussidiati.

Al cpv. 3 sono precisati i criteri per l'erogazione dei sussidi, ossia la necessità per l'esecutivo di rispettare i principi di coordinamento e di inserimento territoriale degli enti sussidiati, e un'opportuna attenzione ai limiti della disponibilità finanziaria. Questa disposizione appare particolarmente appropriata in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica perseguita dallo Stato.

Il cpv. 4 conferisce delega al Consiglio di Stato affinché quest'ultimo definisca nel dettaglio i criteri per l'erogazione dei sussidi, i quali dovranno essere disciplinati nel relativo regolamento dal Servizio per l'integrazione degli stranieri.

3.5 Rimedi di diritto (artt. 9-12)

La norma inerente ai rimedi giuridici è completata con un capoverso che indica in modo esplicito l'applicabilità della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

Il contenuto è rimasto invariato.

² "... il Cantone (inclusi i Comuni) impiega per il programma proprie risorse finanziarie in misura almeno pari all'ammontare del contributo federale..." (Convenzione di programma tra Confederazione e Cantone Ticino sottoscritta il 20 novembre 2011, pp. 5-6).

4. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

Non vi sono conseguenze dirette di natura finanziaria.

5. CONGRUENZA CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA 2019-2023

La modifica legislativa non era inserita nel Programma di legislatura 2019-2023, ma risulta necessaria per l'adempimento dell'asse strategico 3 "Qualità della vita", obiettivo 32.1 "Migliorare l'integrazione degli stranieri attraverso azioni che coinvolgono l'intera popolazione".

6. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI

L'applicazione della presente modifica di legge non avrà conseguenze sui Comuni in quanto è adeguata la base legale a competenze già attribuite agli enti locali tramite l'attuazione del PIC e delle convenzioni aggiuntive.

7. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI

Le modifiche allineano la legge cantonale alle normative vigenti di rango superiore, in particolare alla LStrl, alla Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990 (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1) e alle relative ordinanze.

Per le argomentazioni esposte il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare l'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 1° ottobre 2020 n. 7897 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS) è così modificata:

Titolo: **Legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (LALSI)**

Art. 1 cpv. 1 e 2

¹La presente legge disciplina l'applicazione della legislazione federale in materia di persone straniere e la loro integrazione.

²Essa si applica a tutte le persone straniere e ai terzi, nonché ai datori di lavoro che impiegano persone straniere non domiciliate.

Art. 2 lett. d

d) promuove l'integrazione delle persone straniere e ne disciplina i progetti e il loro finanziamento;

Art. 3 cpv. 1

¹Le autorità comunali collaborano con quelle cantonali per l'applicazione delle normative sulle persone straniere e la loro integrazione.

TITOLO IV^{bis} (nuovo) Integrazione

Finanziamento **Art. 8a (nuovo)**

¹Per conseguire e realizzare gli obiettivi definiti nel programma d'integrazione cantonale, il Consiglio di Stato assicura il coordinamento degli strumenti e delle risorse disponibili e vigila sul corretto utilizzo di quest'ultime da parte dei beneficiari.

²Esso può subsidiare progetti volti all'integrazione degli stranieri entro un massimo del 50% del costo stabilito a preventivo.

³Nell'ambito del programma d'integrazione cantonale, l'erogazione dei contributi finanziari deve tener conto in particolare:

- a) delle possibilità di coordinamento e di integrazione territoriale con unità e servizi gestiti o sussidiati dallo Stato;
- b) dei mezzi finanziari a disposizione.

⁴Il Consiglio di Stato definisce i criteri di erogazione dei sussidi.

Art. 9 cpv. 3

³È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.